

***COMUNE DI BUSSERO***  
***(Provincia di Milano)***



**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE COMUNALE DEI  
PUBBLICI ESERCIZI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/07/2010

## **INDICE:**

- ART. 1 Istituzione e compiti**
- ART. 2 Composizione**
- ART. 3 Durata in carica**
- ART. 4 Designazioni**
- ART. 5 Convocazione**
- ART. 6 Validità delle adunanze e delle deliberazioni**
- ART. 7 Decadenza**
- ART. 8 Informazione**
- ART. 9 Gettoni di presenza**
- ART.10 Norma transitoria**

## **Art.1 Istituzioni e Compiti**

1. E' istituita la Commissione Comunale Pubblici Esercizi ai sensi dell'art.78 della Legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
2. La Commissione esprime obbligatoriamente un parere consultivo sugli argomenti di cui al comma 3 dell'art.78<sup>1</sup> della L.R. n. 6/2010:
  - *la programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;*
  - *la definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;*
  - *la determinazione degli orari di esercizio dell'attività;*
  - *i programmi di apertura di cui al titolo III, capo I, articolo 109<sup>2</sup>;*
3. *La Commissione è altresì tenuta ad esprimersi sugli argomenti generali con riguardo ai quali l'Amministrazione Comunale ritiene di richiedere un parere, con l'esclusione del rilascio dei singoli titoli autorizzativi.*

## **Art.2 Composizione**

1. La Commissione è costituita dai seguenti componenti, nominati dal Sindaco:
  - il Sindaco o suo delegato, che la presiede
  - n.1 rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Milano
  - n.2 rappresentanti designati dalle Associazioni di Categoria dei pubblici esercizi più rappresentative a livello provinciale;
  - n.1 rappresentante designato dai Sindacati dei lavoratori del commercio e dei pubblici esercizi più rappresentativi a livello provinciale;
  - n.1 rappresentante designato dalle Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla Regione più rappresentative a livello provinciale.
2. Oltre ai membri effettivi possono essere nominati i supplenti di pari numero.

## **Art.3 Durata in carica**

1. La Commissione dura in carica 5 anni. I membri che dovessero cessare dalla carica prima della scadenza naturale dovranno essere sostituiti immediatamente con il proprio supplente, se nominato, o da nuovi membri designati dalla stessa organizzazione.

---

### **<sup>1</sup> Art. 78 comma 3 (Commissioni Comunali)**

*La commissione esprime parere obbligatorio in merito:*

- a) *alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;*
- b) *alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro manifestazioni;*
- c) *alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;*
- d) *ai programmi di apertura di cui al titolo III, capo I, art. 109.*

### **<sup>2</sup> Art. 109 (Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)**

1. *Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.*
2. *Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.*
3. *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.*

2. L'ente che ha designato un componente della commissione può richiederne, con adeguata motivazione, la sostituzione anticipata.
3. Fino alla nomina della nuova Commissione rimane in carica quella precedente.

#### **Art.4 Designazioni**

1. *Il Comune chiede alle Associazioni e agli enti interessati una rosa di nominativi per la nomina dei membri effettivi ed eventuali supplenti con le seguenti modalità:*
  - *almeno 60 giorni prima della scadenza della commissione;*
  - *entro 15 giorni dalla cessazione del singolo membro.*
2. La designazione dei supplenti può essere effettuata anche congiuntamente da diverse Associazioni della stessa categoria. In tal caso il supplente potrà sostituire i membri effettivi designati da entrambe le Associazioni.
3. La designazione va richiesta all'articolazione territoriale più vicina o territorialmente competente di ogni Associazione.
4. Qualora un'Associazione non provveda alla designazione entro i 30 giorni dalla richiesta, il Sindaco provvederà direttamente, rispettando comunque le caratteristiche di rappresentanza del componente non designato.

#### **Art.5 Convocazione**

1. La Commissione va convocata in forma scritta (*e-mail, fax o raccomandata*) all'indirizzo indicato da ogni membro all'atto della nomina, con almeno 5 giorni di preavviso.
2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e avere in allegato la documentazione relativa agli argomenti da deliberare.
3. La convocazione va inviata ai soli membri effettivi, che si fanno carico di informare il proprio supplente, se nominato.
4. In caso di assenze prolungate e prevedibili (ferie, malattie, ecc.), il membro effettivo può richiedere che la comunicazione sia inviata direttamente al supplente, se nominato.
5. *Eliminato*
6. *Eliminato*

#### **Art.6 Validità delle adunanze e delle deliberazioni**

1. *Le adunanze sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti e comunque in numero non inferiore a tre.*
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti. *L'astensione equivale a voto contrario - eliminato.* In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte ai relativi lavori quando si tratta di interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.
4. Alle adunanze possono partecipare senza diritto di voto gli addetti dell'ufficio competente o di altri uffici del Comune o dell'ASL o, su invito del Presidente, tecnici, consulenti o rappresentanti delle categorie.
5. Delle riunioni va redatto apposito verbale a cura di un funzionario del Comune che funge da segretario e viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

### **Art.7 Decadenza**

1. I membri della Commissione che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo e senza fare intervenire il supplente, se nominato, vengono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti con la procedura di cui all'art.4.

### **Art.8 Informazione**

1. Del rilascio, cessazione o revoca delle autorizzazioni *di Pubblico Esercizio* viene data comunicazione scritta ai membri della Commissione, tramite una nota riassuntiva da trasmettersi trimestralmente.
2. Alla Commissione va fornita idonea documentazione sulle normative di riferimento e sui provvedimenti comunali che riguardano i pubblici esercizi nonché, se richieste, le eventuali informazioni concernenti i piani di sviluppo edilizio e i piani di insediamenti produttivi, il marketing territoriale, la promozione turistica ed ogni altro atto che possa avere ricadute sul settore.

### **Art.9 Gettoni di presenza**

1. Ai membri della Commissione è dovuto il gettone di presenza nella misura stabilita per le commissioni comunali consultive.

### **Art.10 Norma transitoria**

1. *La prima commissione viene istituita entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.*

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 28 del 23/07/2010.

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 14/09/2010 al 29/09/2010

### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La deliberazione di approvazione del presente atto è divenuta esecutiva il 25/09/2010

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, li 04/10/2010

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Salvatore Ferlisi

Si certifica che questo Regolamento è ENTRATO IN VIGORE dal 30/09/2010, ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. **59**.

Bussero, li 04/10/2010

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Salvatore Ferlisi